



COMUNE DI MIRA

PROVINCIA DI VENEZIA

N° 64 Registro Delibere

Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: PRESA ATTO OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE PER AGGREGAZIONE TRA GESTORI DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI: VERITAS SPA, ASI SPA, ALISEA SPA GESTIONE SERVIZIO IDRICO E GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. APPROVAZIONE PATTI PARASOCIALI E STATUTO DI VERITAS SPA

L'anno 2017, addì 21 del mese di **Novembre** alle ore **19.00** nella Sala Consiliare del Comune di Mira in ordinaria seduta pubblica di prima convocazione si è riunito il Consiglio Comunale. All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto risultano:

		Presenti
1	Marco Dori	SI
2	Stocco Giancarlo	AG
3	Muraro Morena	SI
4	Volpato Francesco	SI
5	Martin Riccardo	SI
6	Bobbo Luciana	SI
7	Niero Stefano	SI
8	Bisson Daniele	SI
9	Pesce Albino	SI
10	Ardolino Giuseppe	SI
11	Favero Valentina	SI
12	Zapparoli Giorgio	SI
13	Lorenzin Stefano	SI

		Presenti
14	Tessari Silvia	SI
15	Frezza Dario	SI
16	Marchetto Alberto	SI
17	Trevisan Antonella	AG
18	Lucarda Paolo	AG
19	Coro' Maurizio	SI
20	Deppieri Stefano	AG
21	Benato Elisa	SI
22	Pieran Michele	AG
23	Cervi Sabrina	SI
24	Vivian Lavinia	SI
25	Marcato Marta	SI

Presiede il Sig. **Zapparoli Giorgio** nella sua qualità di **Presidente**.

Partecipa alla seduta il Dott. **Piras Guido Segretario Generale Reggente** del Comune.

La seduta è legale.

Fungono da scrutatori i consiglieri: **Favero Valentina, Ardolino Giuseppe, Coro' Maurizio**.

COMUNE DI MIRA

Provincia di Venezia

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 128 del 27/10/2017

SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO, RISORSE ECONOMICHE

OGGETTO: PRESA ATTO OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE PER AGGREGAZIONE TRA GESTORI DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI: VERITAS SPA, ASI SPA, ALISEA SPA GESTIONE SERVIZIO IDRICO E GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. APPROVAZIONE PATTI PARASOCIALI E STATUTO DI VERITAS SPA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

1. Veritas S.p.A. è società a capitale interamente pubblico detenuto da Enti locali e svolge attività di gestione di servizi pubblici locali quali il servizio idrico integrato, il servizio di igiene ambientale, negli ambiti territoriali ottimali di riferimento secondo il modello organizzativo *in house providing*, nel rispetto dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia ed in particolare da ultimo secondo le previsioni dell'art. 5 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50, quali capitale interamente pubblico, attività prevalente (più dell'80%) a favore dei comuni soci, controllo analogo, ed ha adottato a tal fine idonei strumenti anche societari, diretti a garantire tale controllo;
2. questo Comune, con atti consiliari n.11 del 22 febbraio 2007 e n. 119 del 29 novembre 2007 ha deliberato la partecipazione a VERITAS S.p.A. quale società *in house providing*, approvando lo statuto societario e la convenzione intercomunale, sottoscritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici locali e per l'esercizio sulla società di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
3. questo Comune, assieme agli altri Comuni soci di VERITAS S.p.A., hanno sottoscritto la sopra citata convenzione intercomunale ex art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 per la gestione *in house* a mezzo di VERITAS S.p.A.;
4. pertanto, l'esercizio da parte dei Comuni soci di un controllo, nei confronti di VERITAS S.p.A., analogo a quello esercitato sui propri servizi viene effettuato, ai sensi dell'art. 6 della convenzione intercomunale ex art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, attraverso il Comitato di coordinamento e controllo, composto dai rappresentanti legali dei Comuni;
5. la convenzione intercomunale ex art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, che è stata deliberata da tutti i Consigli comunali e che è stata sottoscritta da tutti i Comuni soci, è lo strumento da tutti condiviso per l'esercizio associato dei servizi pubblici locali individuati nella medesima convenzione;
6. il Comitato di coordinamento e controllo, con deliberazione del 31 ottobre 2013, ha approvato, in attuazione dell'art. 34, comma 21 del d.l. n. 179/2012, una relazione tecnico-economica che dà atto dell'economicità e dell'efficienza delle gestioni di servizi pubblici locali a mezzo di VERITAS S.p.A. e della loro conformità al diritto comunitario;
7. questo Comune, con atto consiliare n. 115 del 23/12/2013, ha approvato, in attuazione dell'art. 34, comma 21 del d.l. n. 179/2012, una relazione tecnico-economica che dimostra la convenienza economica dello svolgimento del servizio pubblico nel territorio comunale a mezzo di una gestione *in house providing* e, in particolare, attraverso VERITAS S.p.A.;
8. VERITAS S.p.A. svolge il servizio pubblico di gestione dei rifiuti ed il servizio idrico integrato nel territorio degli enti locali soci;

9. l'"Azienda Servizi Integrati S.p.A." in breve ASI S.p.A, è società a capitale interamente pubblico costituita nella forma di società per azioni nel 2002 a seguito di trasformazione da azienda speciale, che svolge, secondo il modello dell'in house providing in particolare attività di gestione del servizio idrico integrato per i Comuni soci di Caorle, Ceggia, Cessalto, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto e Zenson di Piave;
10. a seguito di un'operazione di integrazione, VERITAS S.p.A. ha acquisito il controllo di ALISEA S.p.A. e, contestualmente, i Comuni soci (Jesolo, Ceggia, Eraclea, Fossalta di Piave, Musile di Piave, Noventa di Piave, Torre di Mosto) di quest'ultima hanno fatto il loro ingresso in VERITAS S.p.A.;
11. conseguentemente, i Comuni da ultimo citati hanno aderito alla predetta convenzione intercomunale, in forza di apposite deliberazioni consiliari con le quali è stato accettato integralmente il contenuto sia dello statuto di VERITAS S.p.A. che della convenzione;
12. il Comitato di coordinamento e controllo, con deliberazione del 31 ottobre 2013 ha approvato, in attuazione dell'art. 34, comma 21 del d.l. n. 179/2012, una relazione tecnico-economica che dà atto dell'economicità e dell'efficienza delle gestioni di servizi pubblici locali a mezzo di ALISEA S.p.A. e della loro conformità al diritto comunitario;
13. ALISEA svolge il servizio pubblico di gestione dei rifiuti nel territorio dei predetti enti locali;

Considerato che

14. l'art. 147 comma 1 del D.lgs 152/2006 prevede che *"I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36"*;
15. la Regione Veneto con L. 27 aprile 2012 n. 17, nell'ambito delle proprie competenze, ai fini del governo delle risorse idriche ha suddiviso il proprio territorio in otto ambiti territoriali ottimali così come meglio individuati nell'art. 2 della legge medesima;
16. la Giunta Regionale della Regione Veneto con deliberazione n. 856 del 4 giugno 2013 ha approvato, ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. 17/2012, la variazione degli ambiti territoriali ottimali includendo i Comuni di Caorle, Ceggia, Cessalto, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto e Zenson di Piave nell'ambito territoriale denominato "Laguna di Venezia" anziché nell'ambito territoriale ottimale Veneto Orientale, accogliendo così le richieste dei suddetti comuni che hanno motivato la loro domanda con ragioni di comunanza di interessi, di omogeneità di territorio e possibilità di sinergie con i soci di Veritas S.p.A., ed una maggiore efficienza nella gestione integrata dei servizi da parte di un unico soggetto;
17. prima delle modifiche del perimetro dell'ambito territoriale ottimale "Laguna di Venezia", la gestione del servizio idrico integrato era stata affidata in via esclusiva alla società Veritas S.p.A., fino al 31.12.2018 con delibere dell'omonima Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Prot. n. 806/VI di verbale del 30 luglio 2008 e prot 779/XVI del 30.10.2013, oggi Consiglio di Bacino;
18. a seguito dell'allargamento del perimetro dell'ambito territoriale ottimale il Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" con deliberazione n. III di verbale della seduta del 25 marzo 2014 ha deliberato *"1. di stabilire, quale forma di gestione del servizio idrico integrato nel territorio degli 11 comuni dell'area del basso Piave (Caorle, Ceggia, Cessalto, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto e Zenson di Piave) la gestione in house 2. di affidare il servizio idrico integrato fino a tutto il 31.12.2018 per le motivazioni in premessa richiamate all'Azienda Servizi Integrati ASI S.p.A. con sede in San Donà di Piave Via Nazario Sauro n. 21..."*, auspicando un processo di integrazione tra le società Veritas S.p.A. ed ASI S.p.A. da concludersi prima del 1° gennaio 2019;
19. l'art. 149 bis del D.lgs 152/2006 stabilisce che *"L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti"*

- dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale*";
20. in considerazione della necessità di dare attuazione al principio della unicità nella gestione del servizio idrico integrato, il Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" con delibera del Comitato Istituzionale n. 11 del 16 settembre 2014 ha invitato le società ASI S.p.A. e Veritas S.p.A. a presentare *"uno studio finalizzato a verificare possibili forme di integrazione atte ad ottimizzare la gestione del servizio nel territorio dell'ambito"*;
 21. il Consiglio di Bacino con deliberazione dell'assemblea d'ambito n. 924 del 13 ottobre 2014 ha stabilito *"1) di confermare, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera c) della Legge Regionale 17 del 27 aprile 2012, ed in conformità alle previsioni di cui all'art. 9, comma 2, della Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi nell'ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato "Laguna di Venezia", la modalità dell'in house quale forma di gestione del servizio idrico integrato anche per gli anni successivi alle scadenze delle attuali convenzioni con i gestori Veritas S.p.A. ed A.S.I. S.p.A., fissate al 31.12.2018; 2) di dare mandato al Comitato Istituzionale ed alla struttura nella persona del Direttore affinché siano proseguite le attività conseguenti e necessarie alla scelta di tale modello organizzativo per la gestione del servizio, al fine di addivenire ad una proposta di convenzione/i con durata tale da individuare un periodo congruo di gestione, indicativamente ventennale, che possa consentire programmazione degli investimenti ed accesso al credito garantito e/o comunque favorito da una gestione pluriennale del servizio"*;
 22. l'art. 200 del D.lgs 152/2006 prevede che la gestione dei rifiuti urbani sia organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali che devono essere individuati e delimitati da ciascuna regione attraverso il piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett f) del medesimo decreto;
 23. da ultimo, con delibera del Consiglio Regionale n. 30 del 29 aprile 2015, la Regione Veneto ha suddiviso il proprio Territorio in nove ambiti territoriali ottimali;
 24. l'art. 3 comma 1 della L.R. 52/2012 stabilisce che *"Per favorire, accelerare e garantire l'unificazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio regionale, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva il riconoscimento dei bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a livello provinciale"*;
 25. con Deliberazione di Giunta n. 13 del 21 gennaio 2014 la Regione Veneto ha provveduto al riconoscimento dei bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ricomprendendo in particolare nel Bacino denominato **"Venezia"** 45 Comuni (i 44 Comuni della Provincia di Venezia, oltre al Comune di Mogliano Veneto, ricadente nella Provincia di Treviso);
 26. il Comune di Mira appartiene al suddetto bacino territoriale provinciale;
 27. le disposizioni contenute nell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del D.L. n. 138 del 13.8.2011, come modificato dalla Legge 190/2014, stabiliscono che: *"Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente"*;
 28. che il Comune, nelle more della costituzione e del funzionamento del Consiglio di Bacino, ente cui spetta, tra l'altro, la competenza per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ha da ultimo stabilito con deliberazione n. 115 del 23/12/2013 ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 comma 21 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012 n. 221 la durata dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, con termine di scadenza del servizio stesso al 31/12/2038, a mezzo stipula di un nuovo contratto di servizio ai sensi dell'art. 3 della convenzione intercomunale stipulata in data 27/6/2008, salve diverse determinazioni dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale e fatta salva ogni diversa eventuale scadenza determinata dalla normativa sopravvenuta,

29. che il Consiglio di Bacino “Venezia Ambiente”, nelle more delle deliberazioni in merito all’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti per l’ambito di riferimento, con delibera dell’assemblea di Bacino n. 11 del 17 dicembre 2015 ha stabilito, tra l’altro, di ritenere opportuno un allineamento delle diversificate scadenze dei servizi gestiti dalle società Veritas S.p.A., Alisea S.p.A. ed Asvo S.p.A. nel territorio dei comuni serviti;

Dato atto che

30. l’art. 1 comma 611 della L. 23 dicembre 2014 n. 190 prevede che al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, gli enti locali avviino un processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute;
31. in data 19 marzo 2015 il Comitato di Coordinamento e Controllo dei soci azionisti di Veritas S.p.A. ha preso atto del Piano di Razionalizzazione delle partecipate di Veritas S.p.A. che avrebbe pertanto potuto essere recepito dagli enti locali nei propri piani di razionalizzazione da approvarsi entro il 31/3/2015;
32. il Comune di Mira pertanto in ottemperanza alla disposizione normativa di cui sopra ha approvato con delibera del Consiglio Comunale n.15 del 16/4/2015 un piano operativo di razionalizzazione delle proprie partecipazioni societarie;
33. in coerenza con il piano approvato dagli enti locali soci Veritas S.p.A. con delibera dell’Assemblea ordinaria del 26 giugno 2015, ha approvato il *“Piano di razionalizzazione e gestione delle partecipazioni di Veritas S.p.A. 2013 – 2016”*;
34. in data 17 marzo 2016 il Comitato di Coordinamento e Controllo dei Comuni soci di Veritas S.p.A. ha approvato, da ultimo, il Piano di Razionalizzazione e gestione delle Partecipazioni di Veritas S.p.A. – Anni 2013 – 2016 – stato di avanzamento e di attuazione – versione aggiornata a marzo 2016;
35. nello stesso giorno il Consiglio di Amministrazione di Veritas S.p.A. ha deliberato di approvare il *“Piano di Razionalizzazione e gestione delle Partecipazioni di Veritas S.p.A. – Anni 2013 – 2016 – stato di avanzamento e di attuazione – versione aggiornata a marzo 2016”*;
36. tale piano di razionalizzazione nella versione aggiornata prevedeva, tra l’altro, la realizzazione di progetti di aggregazione delle società ASI S.p.A. ed ALISEA S.p.A. in Veritas S.p.A.;
37. le società ASI S.p.A., ALISEA S.p.A., Veritas S.p.A., per le ragioni sopra descritte ed anche al fine del superamento delle frammentazioni nella gestione dei servizi idrici integrati e di gestione integrata dei rifiuti urbani, previste dalle disposizioni in materia citate nonché al fine del conseguimento della unicità nella gestione negli ambiti territoriali ottimali di riferimento, hanno elaborato pertanto dei progetti di integrazione al fine di rendere possibile la gestione dei suddetti servizi a mezzo di un gestore unico per ciascun ambito o bacino territoriale di riferimento;
38. Considerato che durante i primi mesi del 2017 sono stati sottoposti ai Comuni soci, per la loro approvazione, una serie di elaborati funzionali alla predetta integrazione oltre che ad un’operazione di aumento di capitale di Veritas, così descritta:
 - progetti di integrazione suddivisi in diverse fasi: a) acquisto delle quote azionarie residue di Alisea S.p.A. da parte di Veritas S.p.A.; b) acquisto di una quota azionaria del **8,69%** di ASI S.p.A. da parte di Veritas S.p.A., previa modifica dello statuto di ASI S.p.A.; c) aumento del capitale sociale di Veritas S.p.A. riservato al socio Comune di Venezia per un valore complessivo di **30,98** milioni di Euro mediante conferimento di alcuni beni in natura; d) ulteriore aumento del capitale sociale di Veritas S.p.A. riservato ai soci di ASI S.p.A. mediante conferimento della totalità delle azioni ASI residue per un valore di circa **27,1** milioni di Euro in esito alla operazione di cui al punto b); e) fusione per incorporazione delle società Alisea S.p.A. ed ASI S.p.A. in Veritas S.p.A.;
 - nell’ambito delle operazioni di integrazione suddette, il Comune di Venezia sottoscriverà un aumento di capitale sociale a lui riservato mediante conferimento di beni strumentali alle attività di Veritas S.p.A. sulla base di specifica perizia di stima;
 - al fine di dare attuazione al progetto di integrazione di ASI S.p.A. in Veritas S.p.A. secondo le fasi descritte nella premessa che precede, apporto delle modifiche allo statuto di ASI;

- predisposizione di uno schema di patti parasociali, in considerazione dei progetti d'integrazione delle società ASI S.p.A. ed ALISEA S.p.A. in Veritas S.p.A., fra i comuni soci delle società, anche al fine dell'esercizio su Veritas S.p.A. del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- apporto, in considerazione del contenuto dei predetti patti parasociali, delle necessarie modifiche allo statuto di Veritas S.p.A. ferme restando le altre variazioni che si rendessero necessarie in considerazione delle citate operazioni straordinarie;
- a seguito delle predetti operazioni societarie, quei Comuni, che non fossero già soci di VERITAS S.p.A., devono aderire alla più volte citata convenzione intercomunale in forza di apposite deliberazioni consiliari con le quali accettano integralmente il contenuto sia dello statuto di VERITAS S.p.A. che della convenzione;

Ritenuto che:

39. i servizi, oggetto della presente delibera, svolti da VERITAS S.p.A., anche attraverso società da essa controllate o partecipate, costituiscono servizi pubblici locali anche perché assunti in base alla normativa in materia e così qualificati da apposite delibere comunali;
40. i servizi pubblici locali, in base allo stesso diritto comunitario, costituiscono "servizi di interesse generale" e ricomprendono tutte le attività immediatamente rivolte agli utenti ma anche quelle che rispondono finalisticamente ai bisogni collettivi della società civile (cfr. art. 106, par. 2 TFUE; art. 14 TFUE);
41. le operazioni societarie straordinarie descritte, che hanno luogo in considerazione di espresse previsioni legislative consentono il raggiungimento delle finalità istituzionali dell'ente locale quanto alla necessità di garantire ai cittadini una gestione efficiente efficace ed economicamente conveniente dei servizi di interesse generale, come emerge anche dalla documentazione allegata alla presente delibera;

Considerato che:

42. le operazioni societarie, come quelle sopra considerate, sono coerenti con quanto previsto in generale dall'art. 3-bis del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, conv. in l. 14 settembre 2011, n. 148 ove si prevede, al fine di «consentire economie di scala» e di «massimizzare l'efficienza del servizio», la regola che «i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica» devono essere necessariamente organizzati «su ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei» la cui dimensione «di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale» (comma 1, art. ult. cit.);
43. le aggregazioni tra gestori di servizi pubblici sono inoltre coerenti con le indicazioni fornite dal legislatore per la razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dalle pubbliche amministrazioni: art. 1, comma 611 e segg. della l. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ove si indica – tra i criteri di razionalizzazione delle predette società con partecipazione pubblica – la «aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica» [comma 611, lett. d) dell'art. cit.]; ed ora art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 ove si prevede che i piani di razionalizzazione sono adottati qualora vi sia la «necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4» [così al comma 2, lett. g) dell'art. cit.] ;
44. con specifico riferimento all'organizzazione del servizio idrico integrato, l'aggregazione, tra soggetti che operano nel medesimo ambito territoriale ottimale, è coerente con il sopravvenuto «principio di unicità» della gestione per ciascun ambito [artt. 147, comma 2, lett. b), 149-bis comma 1 e 172 del d.lgs. n. 152/2006 come modificati dall'art. 7, comma 1, lett. b), n. 4) del d.l. n. 133/2014 nonché dall'art. 1, comma 615 della l.n. 190/2014];

Posto che:

45. l'art. 43 della direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione stabilisce che le concessioni possono proseguire senza una nuova procedura di gara se «al concessionario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e

- non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della presente direttiva» [così al paragrafo 1, lett. d) sottopunto ii) dell'art. cit.];
46. dunque, in forza di questa disposizione europea, le operazioni di aggregazione non determinano nuovi affidamenti o concessioni ma consentono la prosecuzione, in un nuovo contesto societario, dei rapporti amministrativi preesistenti;
 47. in attuazione e sviluppo del ricordato art. 43, par. 1, lett. d), n. ii), il comma 2-bis dell'art. 3-bis del d.l. n. 138/2011, introdotto dal comma 609, lett. b) dell'articolo unico della cit. legge n. 190/2014, prevede che: «*L'operatore economico succeduto al concessionario iniziale, in via universale o parziale, a seguito di operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste. In tale ipotesi, anche su istanza motivata del gestore, il soggetto competente accerta la persistenza dei criteri qualitativi e la permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario al fine di procedere, ove necessario, alla loro rideterminazione, anche tramite l'aggiornamento del termine di scadenza di tutte o di alcune delle concessioni in essere, previa verifica ai sensi dell'articolo 143, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, effettuata dall'Autorità di regolazione competente, ove istituita, da effettuare anche con riferimento al programma degli interventi definito a livello di ambito territoriale ottimale sulla base della normativa e della regolazione di settore*»;
 48. il predetto comma 2-bis dell'art. 3-bis del d.l. n. 138/2011 riguarda tutti i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (così il comma 1) e quindi anche il servizio pubblico di gestione dei rifiuti e il servizio idrico integrato;
 49. dunque, (anche) in base alla nuova norma di diritto interno, il soggetto risultante da operazioni effettuate con procedure trasparenti succede nei rapporti facenti capo alle società preesistenti, proseguendo nelle gestioni dei servizi fino alla scadenza già stabilite per le predette società;
 50. del resto, l'art. 3-bis, comma 2-bis del d.l. n. 138/2011 è anche coerente e si integra con le disposizioni della specifica disciplina di settore relativa alle gestioni esistenti dei servizi idrici ed in particolare con l'art. 172 del d.lgs. n. 152/2006 ove si stabilisce espressamente che le gestioni attive in base ad affidamenti conformi alla disciplina *pro tempore* vigente e non dichiarati cessati *ex lege* proseguono fino alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto (commi 2 e 3 del citato art. 172);
 51. il Consiglio di Bacino Laguna di Venezia con delibera n. 37 del 15.11.2016 ha preso atto del processo di aggregazione dei due attuali Gestori del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale Laguna di Venezia;
Atteso che:
 52. il Comitato di Coordinamento e Controllo degli Enti Locali Azionisti di Veritas SpA ha approvato nella seduta del 10.11.2016 lo schema di Patti Parasociali di Veritas SpA., con le relative operazioni societarie e di integrazione;
 53. il Comune di Mira nella summenzionata seduta del Comitato di Coordinamento e Controllo aveva espresso un voto di contrarietà in merito all'argomento anche per il fatto, tra l'altro, che all'interno dei patti parasociali non era stata prevista la proposta di modifica dello Statuto Veritas nel senso di stabilire la percentuale del 75%, ai fini dell'approvazione delle deliberazioni concernenti le materie elencate, tra l'altro, all'art. 25, anche all'art. 15 c.3° (il quale riportava ancora il precedente *quorum* dei due terzi del capitale rappresentato in assemblea);
 54. lo schema di statuto di Veritas S.p.A. ha recepito la necessità di coordinare la percentuale del 75% anche all'art. 15 c.3°, in coerenza con quanto stabilito all'art. 16 c.4°, per quanto attiene al *quorum* necessario a deliberare validamente in merito alle materie elencate all'art. 25;
Considerato che:
 55. il Consiglio Comunale, con deliberazione n.3 del 2/3/2017, **ha respinto** la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "VERITAS SPA ASI S.P.A. ALISEA S.P.A. - gestione servizio idrico integrato gestione integrata dei rifiuti urbani operazioni societarie straordinarie per l'aggregazione tra gestori di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica";
Dato atto che:

56. l'operazione societaria straordinaria sopradescritta è proseguita e si è realizzata nelle sue varie fasi, anche senza la partecipazione del Comune di Mira, come di seguito indicato;
- in data 10 novembre 2016 con delibera del Comitato di Coordinamento e Controllo dei soci azionisti di Veritas S.p.A. sono stati approvati i patti parasociali in seguito sottoscritti dai Comuni soci in forza delle deliberazioni assunte dai competenti organi;
 - in data 28 febbraio 2017, con delibera dell'Assemblea di Veritas S.p.A. in seduta straordinaria avanti il notaio Massimo Luigi Sandi con atto rep. n. 106177 sono state approvate le modifiche allo statuto di Veritas S.p.A. relativamente, tra le altre, all'articolo 25 punti 1) e 3);
 - in data 11 aprile 2017 con Assemblea Straordinaria avanti il notaio Massimo Luigi Sandi atto rep n. 106392 è stato approvato il nuovo statuto di A.S.I. S.p.A.;
 - in data 19 maggio 2017 avanti il notaio Massimo Luigi Sandi con atto rep. n. 106570 si è perfezionato tra l'altro l'acquisto delle quote azionarie residue di Alisea S.p.A. pari al **25,16%** del capitale sociale, tra Veritas S.p.A. ed i Comuni azionisti di Alisea S.p.A., complessivamente corrispondenti a n. **20.880** azioni, al valore di stima di euro **67,50**. Tale cessione è avvenuta mediante permuta di **16.559** azioni proprie di Veritas S.p.A. ex art. 2357 c.c. al valore di stima di euro **85,00** per ciascuna azione e per il restante **0,133%** mediante corrispettivo in denaro per complessivi Euro **1.885,00**;
 - in data 22 maggio 2017 avanti il notaio massimo Luigi Sandi con atto rep. n. 106854 si è perfezionato tra l'altro l'acquisto delle quote azionarie di Asi S.p.A. pari all'**8,69%** del capitale sociale, tra Veritas S.p.A. ed i Comuni azionisti di ASI S.p.A. complessivamente corrispondenti a n. **8.688** azioni al valore economico di euro **301,60**. Tale cessione è avvenuta mediante permuta di **66** azioni proprie di Veritas S.p.A. ex art. 2357 c.c. al valore economico di euro **85,00** per ciascuna azione e mediante conguaglio in denaro per euro **2.614.690,80**;
 - in data 1° giugno 2017 avanti il notaio Massimo Luigi Sandi con atto sottoscritto Rep n. 106660 Veritas S.p.A. ha ceduto e venduto al Comune di Cona n. **10** azioni proprie ex art. 2357 c.c. da nominali euro 50,00 ciascuna, per un valore nominale complessivo pari ad euro **500,00**;
57. in data 1° giugno 2017 l'Assemblea Straordinaria dei Soci di Veritas S.p.A. tenutasi avanti il notaio Massimo Luigi Sandi atto Rep n. 106662, senza la partecipazione, tra l'altro, del Comune di Mira, ha deliberato:
- di aumentare il capitale sociale da Euro 110.973.850,00 fino ad Euro 145.397.150,00 e quindi per complessivi euro 34.423.300,00 scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 *comma 4, cod. civ.*, riservato *agli Enti locali soci di Asi S.p.A.* e al socio Comune di Venezia, da liberare mediante conferimenti in natura e precisamente:
 - a) aumento fino a nominali euro 18.223.500,00 con sovrapprezzo di euro 12.756.450,00 con emissione fino a n.ro 364.470 azioni del valore nominale di euro 50,00 oltre sovrapprezzo di euro 35,00 cadauna, riservato al socio Comune di Venezia; detto aumento verrà sottoscritto per euro 15.061.700,00, corrispondente a n. 301.234 nuove azioni ordinarie, e liberato contestualmente mediante il conferimento degli immobili facenti parte dell'"Area 43 ettari" e parte dell'area "Boschetto ex Sirma", come sopra meglio descritti, mentre il restante importo dovrà essere sottoscritto e liberato entro il termine di sei mesi dalla integrazione di perizia giurata di stima del 12 maggio 2017 sopracitata, con la precisazione che l'eventuale differenza tra il valore dei beni che verranno successivamente conferiti e il valore complessivo dell'aumento sarà imputata a riserva in conto futuro aumento di capitale riservata al solo Comune di Venezia;
 - b) riservato agli Enti locali azionisti di Asi S.p.A. Comune di Torre di Mosto, Comune di Fossalta di Piave, Comune di Cessalto, Comune di Zenson di Piave, Comune di San Donà di Piave, Comune di Caorle, Comune di Eraclea, Comune di Musile di Piave, Comune di Noventa di Piave, Comune di Jesolo e Comune di Ceggia mediante il conferimento di n. 91.312 azioni di ASI Spa per un aumento di nominali euro 16.199.800,00 con imputazione di euro 39,20 a riserva da conferimento, con conseguente emissione da parte di Veritas Spa di n.ro 323.996 azioni del valore nominale di euro 50,00 oltre sovrapprezzo di euro

35,00 cadauna, per un sovrapprezzo complessivo di euro 11.339.899,20, sottoscritto e liberato contestualmente;

- di procedere alla emissione di un numero di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 50,00 corrispondente all'aumentato capitale sociale in totale fino a n° 688.466 azioni;
 - di modificare correlativamente l'art. 5 dello Statuto di Veritas S.p.A. (modifica avvenuta nella medesima data; nuovo Statuto rogato presso il Notaio Massimo Luigi Sandi);
58. che il Consiglio di Amministrazione di Veritas S.p.A. ha approvato in data 1° giugno 2017 un progetto di fusione per incorporazione della "Azienda Servizi Integrati S.p.A." in forma abbreviata "A.S.I S.P.A.", con sede in San Donà di Piave (VE), Via N. Sauro n. 21, capitale sociale di Euro 2.986.000,00, i.v., diviso in n.ro 100.000 azioni del valore di euro 29,86 ciascuna, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Venezia Rovigo Delta Lagunare e codice fiscale 00203920277, REA VE-242454, nella "Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi – V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.", con sede in Venezia, Santa Croce 489;
59. che in data 11 luglio 2017 con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci di Veritas spa tenutasi avanti il Notaio Massimo Luigi Sandi, suo Repertorio n. 106852 è stata approvata la fusione per incorporazione di ASI S.p.A., società incorporata, in Veritas S.p.A., società incorporante;
60. che decorsi i termini di cui all'art. 2503 c.c. sarà sottoscritto nel mese di ottobre l'atto di fusione per incorporazione di Asi spa in Veritas spa, presumibilmente con efficacia del 1° novembre 2017;

Valutato che:

61. si ritiene il progetto di integrazione conforme alle disposizioni di Legge, ai piani di razionalizzazione sopra citati e alle deliberazioni in materia del Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" e che pertanto va nella condivisibile giusta direzione di integrare ed ottimizzare la gestione del servizio nel territorio dell'ambito;
62. appare indispensabile prendere nuovamente in considerazione la necessità di approvare i nuovi patti parasociali fra i comuni soci delle società, che sono stati rideterminati in conseguenza dei progetti d'integrazione delle società ASI S.p.A. ed ALISEA S.p.A. in Veritas S.p.A., anche al fine dell'esercizio su Veritas S.p.A. del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
63. si ritiene necessario, in considerazione del contenuto dei predetti patti parasociali, approvare il nuovo statuto di Veritas S.p.A., anche alla luce delle novità in tema di Società soggette a controllo pubblico, introdotte dal D. Lgs. 175/2016;
64. al fine di assicurare ampia pubblicità alle operazioni societarie in questione, la presente delibera viene pubblicata sull'Albo Pretorio comunale, sul sito web istituzionale del Comune, sul sito web istituzionale delle società interessate dalle predette operazioni societarie nonché sul sito web istituzionale delle autorità d'ambito competenti;

Visti:

- il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 3-bis del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, conv. in l. 14 settembre 2011, n. 148;
- l'art. 34, commi 20 e segg.; D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni; in legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 5 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50;
- il D.lgs 19 agosto 2016 n. 175 Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica;
- la legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17 successive modifiche ed integrazioni;
- la legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 52 successive modifiche ed integrazioni;

Tutto ciò premesso;

DELIBERA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di prendere atto che l'operazione societaria straordinaria sopradescritta è proseguita e si è realizzata nelle sue varie fasi, ed in particolare di prendere atto che in data 10 novembre 2016 con delibera del Comitato di Coordinamento e Controllo dei soci azionisti di Veritas S.p.A. sono stati

approvati i patti parasociali in seguito sottoscritti dai Comuni soci in forza delle deliberazioni assunte dai competenti organi;

3. di prendere atto che in data 28 febbraio 2017, con delibera dell'Assemblea di Veritas S.p.A. in seduta straordinaria avanti il notaio Massimo Luigi Sandi con atto rep. n. 106177 sono state approvate le modifiche allo statuto di Veritas S.p.A. relativamente, tra le altre, all'articolo 25 punti 1) e 3);
4. di prendere atto del nuovo statuto di A.S.I. S.p.A, già approvato in assemblea straordinaria di ASI S.p.A. in data 11 aprile 2017 rogato presso il Notaio Massimo Luigi Sandi al Rep. 106392 dell'11 aprile 2017;
5. di prendere atto che in data 19 maggio 2017 avanti il notaio Massimo Luigi Sandi con atto rep. n. 106570 si è perfezionato tra l'altro l'acquisto delle quote azionarie residue di Alisea S.p.A. pari al **25,16%** del capitale sociale, tra Veritas S.p.A. ed i Comuni azionisti di Alisea S.p.A., complessivamente corrispondenti a n. **20.880** azioni, al valore di stima di euro **67,50**. Tale cessione è avvenuta mediante permuta di **16.559** azioni proprie di Veritas S.p.A. ex art. 2357 c.c. al valore di stima di euro **85,00** per ciascuna azione e per il restante **0,133%** mediante corrispettivo in denaro per complessivi Euro **1.885,00**;
6. di prendere atto che in data 22 maggio 2017 avanti il notaio massimo Luigi Sandi con atto rep. n. 106854 si è perfezionato tra l'altro l'acquisto delle quote azionarie di Asi S.p.A. pari all'**8,69%** del capitale sociale, tra Veritas S.p.A. ed i Comuni azioni di ASI S.p.A. complessivamente corrispondenti a n. **8.688** azioni al valore economico di euro **301,60**. Tale cessione è avvenuta mediante permuta di **66** azioni proprie di Veritas S.p.A. ex art. 2357 c.c. al valore economico di euro **85,00** per ciascuna azione e mediante conguaglio in denaro per euro **2.614.690,80**;
7. di prendere atto che in data 1° giugno 2017 avanti il notaio Massimo Luigi Sandi con atto sottoscritto Rep n. 106660 Veritas S.p.A. ha ceduto e venduto al Comune di Cona n. **10** azioni proprie ex art. 2357 c.c. da nominali euro 50,00 ciascuna, per un valore nominale complessivo pari ad euro **500,00**;
8. di prendere atto che in data 1° giugno 2017 l'Assemblea Straordinaria dei Soci di Veritas S.p.A. tenutasi avanti il notaio Massimo Luigi Sandi atto Rep n. 106662, ha deliberato:
 - di aumentare il capitale sociale da Euro 110.973.850,00 fino ad Euro 145.397.150,00 e quindi per complessivi euro 34.423.300,00 scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 *comma 4, cod. civ.*, riservato *agli Enti locali soci di Asi S.p.A.* e al socio Comune di Venezia, da liberare mediante conferimenti in natura e precisamente:
 - a) aumento fino a nominali euro 18.223.500,00 con sovrapprezzo di euro 12.756.450,00 con emissione fino a n.ro 364.470 azioni del valore nominale di euro 50,00 oltre sovrapprezzo di euro 35,00 cadauna, riservato al socio Comune di Venezia; detto aumento verrà sottoscritto per euro 15.061.700,00, corrispondente a n. 301.234 nuove azioni ordinarie, e liberato contestualmente mediante il conferimento degli immobili facenti parte dell'"Area 43 ettari" e parte dell'area "Boschetto ex Sirma", come sopra meglio descritti, mentre il restante importo dovrà essere sottoscritto e liberato entro il termine di sei mesi dalla integrazione di perizia giurata di stima del 12 maggio 2017 sopracitata, con la precisazione che l'eventuale differenza tra il valore dei beni che verranno successivamente conferiti e il valore complessivo dell'aumento sarà imputata a riserva in conto futuro aumento di capitale riservata al solo Comune di Venezia;
 - b) riservato agli Enti locali azionisti di Asi S.p.A. Comune di Torre di Mosto, Comune di Fossalta di Piave, Comune di Cessalto, Comune di Zenson di Piave, Comune di San Donà di Piave, Comune di Caorle, Comune di Eraclea, Comune di Musile di Piave, Comune di Noventa di Piave, Comune di Jesolo e Comune di Ceggia mediante il conferimento di n. 91.312 azioni di ASI Spa per un aumento di nominali euro 16.199.800,00 con imputazione di euro 39,20 a riserva da conferimento, con conseguente emissione da parte di Veritas Spa di n.ro 323.996 azioni del valore nominale di euro 50,00 oltre sovrapprezzo di euro 35,00 cadauna, per un sovrapprezzo complessivo di euro 11.339.899,20, sottoscritto e liberato contestualmente;

- di procedere alla emissione di un numero di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 50,00 corrispondente all'aumentato capitale sociale in totale fino a n° 688.466 azioni;
 - di modificare correlativamente l'art. 5 dello Statuto di Veritas S.p.A. (modifica avvenuta nella medesima data; nuovo Statuto rogato presso il Notaio Massimo Luigi Sandi);
9. di prendere atto che il Consiglio di Amministrazione di Veritas S.p.A. ha approvato in data 1° giugno 2017 un progetto di fusione per incorporazione della "Azienda Servizi Integrati S.p.A." in forma abbreviata "A.S.I S.P.A.", con sede in San Donà di Piave (VE), Via N. Sauro n. 21, capitale sociale di Euro 2.986.000,00, i.v., diviso in n.ro 100.000 azioni del valore di euro 29,86 ciascuna, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Venezia Rovigo Delta Lagunare e codice fiscale 00203920277, REA VE-242454, nella "Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi – V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.", con sede in Venezia, Santa Croce 489;
 10. di prendere atto che in data 11 luglio 2017 con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci di Veritas spa tenutasi avanti il Notaio Massimo Luigi Sandi, suo Repertorio n. 106852 è stata approvata la fusione per incorporazione di ASI S.p.A., società incorporata, in Veritas S.p.A., società incorporante;
 11. di prendere atto che decorsi i termini di cui all'art. 2503 c.c. sarà sottoscritto nel mese di ottobre l'atto di fusione per incorporazione di Asi spa in Veritas spa, presumibilmente con efficacia del 1° novembre 2017;
 12. di approvare, anche al fine dell'esercizio su Veritas S.p.A. del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, i nuovi patti parasociali tra gli Enti locali azionisti, **allegato sub A**) al presente provvedimento (**allegati omessi**), già approvati in Comitato di Coordinamento e Controllo dei Soci Azionisti di Veritas S.p.A. dell'11 novembre 2016 e sottoscritti dai Comuni soci di Veritas SpA, in forza delle deliberazioni assunte dai competenti organi;
 13. di approvare il nuovo statuto di Veritas S.p.A., **allegato sub lett. B**), già approvato in assemblea straordinaria di Veritas S.p.A. in data 1° giugno 2017 rogato presso il Notaio Massimo Luigi Sandi al Rep.106662 del 1° giugno 2017;
 14. di impegnare gli organi e uffici di questa Amministrazione comunale a porre in essere tutto quanto necessario all'esecuzione della presente deliberazione, dando mandato al Sindaco, con facoltà di delega, affinché provveda alla sottoscrizione dei suddetti patti parasociali, garantendo così la prosecuzione delle gestioni del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a mezzo VERITAS S.p.A. e consentendo nei confronti della stessa l'esercizio del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
 15. di dichiarare la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 21/11/2017

Proposta di deliberazione n. 128 del 27/10/2017

Esaminata dalla II Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 10 novembre 2017 che ha espresso parere favorevole;

Il Presidente pone in trattazione la proposta di deliberazione n. 128 del 27/10/2017, avente ad oggetto: “PRESA ATTO OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE PER AGGREGAZIONE TRA GESTORI DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI: VERITAS SPA, ASI SPA, ALISEA SPA GESTIONE SERVIZIO IDRICO E GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. APPROVAZIONE PATTI PARASOCIALI E STATUTO DI VERITAS SPA”;

Sentito l'intervento dell'Assessore Barberini che illustra la proposta in trattazione (*omissis*);

Sentito l'intervento della Consigliera Benato (*omissis*);

Sentito l'intervento della Consigliera Vivian (*omissis*);

Indi il Presidente, constatata l'assenza di ulteriori richieste di interventi, pone in votazione in forma palese, per alzata di mano, la proposta di deliberazione in trattazione;

La votazione dà il seguente risultato:

Presenti	n. 20
Voti favorevoli	n. 16
Voti contrari	n. 3 (Vivian, Benato, Cervi)
Astenuti	n. 1 (Corò)

Il Presidente proclama l'esito della votazione: **la proposta di deliberazione in trattazione è approvata .**

Successivamente il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità della stessa.

Con voti favorevoli n. 16, contrari 3 (Vivian, Benato, Cervi), astenuti 1 (Corò), espressi in forma palese per alzata di mano, il cui esito viene proclamato dal Presidente, la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4[^] del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2017 / 128**

Ufficio Proponente: **Ufficio Servizi Tributari e Partecipazioni Societarie**

Oggetto: **PRESA ATTO OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE PER AGGREGAZIONE TRA GESTORI DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI: VERITAS SPA, ASI SPA, ALISEA SPA GESTIONE SERVIZIO IDRICO E GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. APPROVAZIONE PATTI PARASOCIALI E STATUTO DI VERITAS SPA**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Servizi Tributari e Partecipazioni Societarie)

Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale art. 6 bis L. 241/90 e art. 6 D.P.R. 26/2013 e art. 8 del codice di comportamento aziendale. Reg. Tecnica (art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000), si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 27/10/2017

Il Responsabile di Settore

Fabrizio Zordan

Parere Contabile

Ufficio Programmazione, Controllo, Rendicontazione

Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, art. 6 bis L. 241/90 e art. 6 D.P.R. 26/2013 e art. 8 del codice di comportamento aziendale. Reg. contabile (art. 49 c. 1 e 151 c. 4 D.Lgs. 267/2000), si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 02/11/2017

Responsabile del Servizio Finanziario

Fabrizio Zordan

Letto approvato e sottoscritto

Il Presidente
Zapparoli Giorgio

Il Segretario Generale Reggente
Dott. Piras Guido
